

CITTÀ di CHIERI

Area Pianificazione e Gestione del Territorio

“REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO”

Approvazione con D.C.C. n. 5 del 22/02/2019



L'importanza del verde

Uno degli elementi decisivi per la qualità della vita in città è il verde urbano e peri-urbano. Un sistema complesso, formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali diverse, che costituisce un bene comune e una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti.

La Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani” è il punto di partenza per rilanciare il ruolo dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-culturale. La Legge 10/2013 affronta infatti molteplici aspetti: l'istituzione della Giornata nazionale degli alberi; l'obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni bambino neonato o adottato; la predisposizione di un bilancio arboreo a fine mandato; le disposizioni in ambito urbanistico e territoriale; la sponsorizzazione di aree verdi; la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani; la tutela e salvaguardia degli alberi monumentali.

Se adeguatamente pianificato, progettato e gestito, il verde svolge molte funzioni e produce importanti benefici per l'ambiente, e quindi per la società: i cosiddetti servizi ecosistemici. I suoi positivi effetti sul clima locale, sulla qualità dell'aria, sui livelli di rumore, sulla stabilità del suolo sono evidenti. Il verde infatti:

- è un “climatizzatore naturale” dell'ambiente urbano: l'ombreggiamento e la sottrazione di calore dovuta all'evaporazione e traspirazione delle chiome degli alberi abbassano la temperatura nei periodi estivi; ciò riduce la necessità di condizionamento artificiale negli edifici, con effetti positivi sul risparmio energetico, la qualità dell'aria e il riscaldamento globale;
- riduce l'inquinamento atmosferico grazie all'attività fotosintetica e alla capacità di fissare carbonio nei propri tessuti, nonché di assorbire le sostanze gassose concentrate nell'ambiente cittadino;
- diminuisce il rumore ambientale, grazie alla capacità fonoassorbente delle foglie;
- intercetta la pioggia, rallentando il deflusso verso le reti di smaltimento, con notevole miglioramento del ciclo dell'acqua e con positivi effetti sulla stabilizzazione del suolo;
- ospita numerose specie animali, concorrendo alla conservazione della biodiversità.

Anche dal punto di vista sociale ed economico, i vantaggi di una città “verde” sono notevoli:

- offre occasioni di ricreazione, socializzazione e svago all'aria aperta;
- svolge una funzione aggregativa, di integrazione sociale, di crescita affettiva e identitaria nei riguardi del proprio territorio;
- per ampie fasce di popolazione costituisce la più immediata se non unica possibilità di contatto con la natura;
- offre un contatto diretto con i cicli naturali e gli elementi della flora e della fauna locale, contribuendo all'educazione ambientale di giovani e adulti, alla formazione di una cultura di conoscenza e rispetto del verde e della natura in generale;
- rende più appetibili le aree residenziali e accresce di conseguenza il valore degli immobili;
- è esteticamente più apprezzabile per i turisti.



Il Regolamento del Verde, cos'è e a chi si rivolge

Fra gli strumenti essenziali per avere città più verdi e quindi più sane, più attrattive, meglio mantenute e con minor spesa, vi è sicuramente il Regolamento del Verde Pubblico e Privato. Il Regolamento contiene prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per la corretta progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato.

Finalità del Regolamento è garantire, in un'ottica di sostenibilità e di miglioramento dei servizi ecosistemici, efficacia funzionale alle singole piante ed alle aree verdi pubbliche e private, sia nelle aree costruite sia in quelle rurali.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale, il Regolamento si applica a tutto il territorio comunale urbano e periurbano, e si articola in sezioni riguardanti il verde urbano, le formazioni arboree e arbustive lineari, la rete ecologica territoriale che unisce i suddetti e altri ambiti naturali presenti (es. le aree fluviali con vegetazione), le connessioni tra il sistema urbano ed il sistema rurale.

È uno strumento di lavoro sia per la Commissione Edilizia, sia per la Commissione del Paesaggio e più in generale per tutte le istituzioni che si occupano di "capitale naturale" e "capitale culturale" interconnessi fra loro e fornisce indicazioni ai professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale, alle imprese, ma anche ai privati cittadini.

Il Regolamento pone attenzione al patrimonio arboreo ed alle aree verdi nelle loro diverse tipologie. Riconosce l'importanza della vegetazione seminaturale e naturale presente nell'area periurbana costituita da formazioni lineari arboree e arbustive poste lungo rogge, canali, margini di appezzamenti e confini di terreni, in quanto elementi di interesse per l'area urbanizzata. Riconosce il regime di tutela vigente per gli elementi radicati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, per quelli dichiarati di notevole interesse pubblico, per gli alberi monumentali.

Contenuti fondamentali del Regolamento sono:

- funzioni e tipologie di verde urbano, ambiti di applicazione e norme di esclusione;
- principi di pianificazione, programmazione, manutenzione e progettazione del verde urbano;
- riferimenti alla normativa sovraordinata e inquadramento degli strumenti di pianificazione vigenti;
- coinvolgimento del cittadino e delle scuole;
- sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, affidamento e sponsorizzazione;
- criteri generali per il progetto di manutenzione e l'esecuzione delle cure colturali alla vegetazione;
- tutela e corretta gestione degli alberi di pregio comunale e monumentali;
- tutela e corretta manutenzione delle aree verdi distinte per ambiti e per tipologie;
- gestione delle alberate in termini di cura, rinnovo, trapianto;
- autorizzazione degli interventi di abbattimento degli alberi e indicazione delle misure di compensazione ambientale;
- allestimento e conduzione di cantieri edili in aree a presenza di alberi o di altra vegetazione e definizione delle modalità d'intervento nel sottosuolo in prossimità di alberature;



CITTÀ DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

- difesa fitosanitaria;
- corretto utilizzo delle aree verdi pubbliche;
- modalità di intervento e eventuale ripristino in caso di manomissione o danneggiamento di alberi ed aree verdi con relativa stima del danno, comprensiva dei costi di intervento, e calcolo dei risarcimenti;
- modalità di riuso del materiale vegetale di risulta dalle attività di manutenzione del verde urbano (legno, biomassa, altro), nel rispetto nella normativa vigente, che, salvo eccezioni, non la considera più come “rifiuto”;
- indirizzi normativi per evitare l'immissione di specie alloctone nel verde pubblico e privato di cui al Regolamento (UE) n. 1143/2014;
- affidamento e gestione di orti urbani e giardini comunitari;
- riconoscimento della Giornata Nazionale dell'Albero istituita dalla L. n. 10/2013;
- rimandi a manuali di buone pratiche, elenco delle specie autoctone consigliate, elenco delle specie esotiche da evitare per la loro invasività o allergenicità, e a capitolati tecnici;
- sistema sanzionatorio per le azioni di trasgressione;
- modulistica e convenzioni tra privati ed Amministrazioni Pubbliche, relativamente ad aree realizzate da privati o enti terzi a corredo di interventi edilizi, che prevedano l'inserimento nella convenzione di alcuni oneri a carico del concessionario al fine di garantire il corretto sviluppo del patrimonio verde e l'integrazione di quanto realizzato nel sistema dei giardini dell'Amministrazione;
- standard qualitativi dei progetti definiti in base alla complessità dell'opera.

Per le superfici comprese entro il perimetro di aree protette o sottoposte a vincoli sovraordinati, il Regolamento si applica per tutte le sue prescrizioni compatibili con le relative norme.

Per le attività di messa a dimora degli alberi connesse alla festa dell'albero del 21 novembre di cui all'art. 1 della Legge 14 gennaio 2013 n. 10, il Regolamento fa riferimento ai principi generali espressi nel relativo Decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 maggio 2016 pubblicato su Gazzetta Ufficiale S.G. n. 148 del 27 giugno 2016.

Il Regolamento deve essere comunicato nelle sedi opportune e reso pubblico e accessibile a tutti, cittadini ed operatori del settore. Nel caso di appalti, il capitolato di gara deve prevedere il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Regolamento.

Il presente Regolamento è stato redatto dall'Area Pianificazione e Gestione del Territorio con il supporto della Direzione Sistemi Naturali della Città Metropolitana di Torino.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

Sommario

TITOLO I – Principi generali.....	3
Articolo 1. Finalità.....	3
Articolo 2. Ambito di applicazione.....	3
Articolo 3. Glossario.....	4
Articolo 4. Esclusioni e divieti.....	5
TITOLO II – Partecipazione dei cittadini, affidamento e attività di supporto.....	8
Articolo 5. Il cittadino e le associazioni.....	8
Articolo 6. Affidamento e attività di supporto delle aree verdi.....	8
TITOLO III – Norme di carattere generale.....	10
Articolo 7. Prescrizioni sovraordinate.....	10
Articolo 8. Prescrizioni e regolamenti comunali.....	11
Articolo 9. Aree di sgambamento cani.....	11
Articolo 10. Orti Urbani.....	12
TITOLO IV – Disposizioni generali per gli interventi di gestione e tutela dei soprassuoli verdi.....	14
Articolo 11. Individuazione degli alberi e delle componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali.....	14
Articolo 12. Tutela e salvaguardia degli alberi di pregio.....	14
Articolo 13. Tutela e salvaguardia delle componenti vegetazionali di pregio.....	15
Articolo 14. Gestione e manutenzione.....	17
PARTE I – Aree prative ornamentali.....	20
Articolo 15. Aree prative pubbliche.....	20
PARTE II – Patrimonio arboreo.....	20
Articolo 16. Classi di grandezza delle alberature.....	20
Articolo 17. Difesa delle piante in aree di cantiere e prescrizione per gli scavi.....	21
Articolo 18. Abbattimenti.....	27
Articolo 19. Potature.....	30
Articolo 20. Danneggiamenti.....	34
TITOLO V – Realizzazione di nuove opere a verde.....	35
Articolo 21. Procedure e criteri generali.....	35
Articolo 22. Prescrizioni per gli alberi di nuovo impianto.....	36
Articolo 23. Scelta delle specie arboree e arbustive: specie consigliate.....	39
Articolo 24. Realizzazione di aree a verde per parcheggi pubblici o di uso pubblico.....	40
TITOLO VI – Difesa fitosanitaria.....	42
Articolo 25. Salvaguardia fitosanitaria.....	42
Articolo 26. Utilizzo di fertilizzanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari.....	44
TITOLO VII – Vigilanza e sanzioni.....	45
Articolo 27. Norme sulla vigilanza e le sanzioni.....	45
TITOLO VIII – Disposizioni finali.....	46
Articolo 28. Entrata in vigore.....	46



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

Allegato n. 1 – Tabella delle sanzioni amministrative.....	47
Allegato n. 2 – Metodologie per la stima del valore ornamentale.....	48
Allegato n. 3 – Richiesta di abbattimento alberi e/o vegetazione (modello fac-simile).....	52
Allegato n. 4 – Scheda per la segnalazione degli alberi e/o vegetazione di pregio (modello fac-simile).....	53



TITOLO I – Principi generali

Articolo 1. Finalità

1. Il verde urbano è considerato una componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della Città.
2. Il Comune di Chieri intende definire con il Regolamento comunale del verde urbano pubblico e privato (di seguito Regolamento) una razionale gestione del patrimonio verde sia pubblico sia privato mediante la tutela e il rispetto delle aree verdi in generale e delle componenti vegetali, in particolare dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione per salvaguardarne le caratteristiche e le peculiarità.
3. Il verde si configura come trama di connessione tra le aree interne della Città, fra le aree periferiche periurbane e fra queste e la campagna.
4. In quest'ottica, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori poiché determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.
5. La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi, nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente.
6. In sintesi, le principali finalità del Regolamento sono:
 - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come elemento cardine della rete ecologica locale;
 - contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
 - sviluppare una corretta progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
 - favorire il corretto uso delle aree verdi del territorio comunale;
 - promuovere la cultura del verde urbano;
 - favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità e dei servizi ecosistemici.

Articolo 2. Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica all'intero territorio comunale sia alle aree verdi di proprietà pubblica sia alle aree di proprietà privata.
2. Sono oggetto di tutela le aree verdi, in tutte le loro componenti erbacee, arboree ed arbustive; ciò con riferimento sia al patrimonio verde esistente sia a quello di nuova formazione.
3. Il Regolamento integra le norme vigenti e disciplina nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato presente sul territorio comunale ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale.
4. Il Regolamento dovrà incentivare l'impianto di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione di nuove aree verdi ad uso pubblico e nella riqualificazione delle aree esistenti.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

5. L'ambito di applicazione riguarda, in linea generale, le aree verdi di seguito elencate:
- parchi e giardini pubblici e privati;
 - parchi e giardini storici pubblici e privati;
 - alberate stradali;
 - alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
 - prati e coltivi;
 - banchine alberate, aiuole stradali, parcheggi e verde spartitraffico a corredo della viabilità, rotatorie;
 - arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
 - fasce di rispetto e sponde fluviali;
 - aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione previste dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale o individuate nell'ambito di specifici interventi;
 - aree di compensazione ambientale;
 - aree boscate;
 - aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, scuole, cimiteri, aree gioco, orti urbani, ecc.);
 - verde di uso collettivo in carico a gestori diversi.
6. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei propri organi tecnici e amministrativi facenti capo agli Uffici comunali, nonché delle Guardie Ecologiche Volontarie per quanto previsto dalla legge.

Articolo 3. Glossario

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- Area di rispetto dell'albero: superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero;
 - Alloctona: riferito ad una specie vegetale, indica che questa è originaria di regioni diverse da quella di riferimento e che, successivamente immigrata in un nuovo areale (per cause naturali o antropiche) ha trovato condizioni adatte per la crescita di popolazioni stabili;
 - Autoctona: riferito ad una specie vegetale, indica che questa si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova;
 - Branca: ramo di due o più anni inserito sul tronco (branca primaria) o inserito su branca primaria (branca secondaria) e via di seguito;
 - Capitozzatura: taglio indiscriminato del fusto delle branche primarie o di grossi rami dell'albero;
 - Collare del ramo: ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta;
 - Colletto dell'albero: zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero;
 - Mulching: sistema di taglio che permette di polverizzare l'erba durante lo sfalcio, permettendo la ricadute delle particelle direttamente sul terreno;
 - Orti Urbani: appezzamenti di terreni di proprietà comunale destinati alla produzione di fiori ed ortaggi per i bisogni del concessionario e della sua famiglia;
 - Potatura: intervento di contenimento della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero;
 - Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno: raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione portante gemme che funga da nuova cima, evitando il rilascio di monconi di ramo;
 - Potatura di rimonda: taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nella chioma dell'albero;



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

- Professionista abilitato: dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario o perito agrotecnico, abilitati all'esercizio della libera professione;
- Scosciatura: rottura di un ramo nel punto dell'attaccatura al tronco o a un ramo maggiore;
- Servizi ecosistemici: beni e servizi che l'uomo ottiene direttamente o indirettamente dalle funzioni ecosistemiche (miglioramento della qualità dell'aria, mitigazione climatica, fitodepurazione delle acque superficiali, ecc.);
- Sesto d'impianto: in fase di piantumazione è la distanza tra le piante;
- VTA (Visual Tree Assessment): metodo di indagine per eseguire la valutazione delle condizioni strutturali dell'albero.

Articolo 4. Esclusioni e divieti

1. In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche.
2. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente ed essere individuati come tali a catasto.
3. A seguito delle elevate criticità che possono essere determinate dall'utilizzo di specie esotiche invasive, o potenzialmente tali, è fatto divieto di utilizzo, su tutto il territorio comunale, delle specie vegetali contenute negli elenchi approvati dalla Giunta Regionale del Piemonte con la D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornati con la D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e s.m.i..
4. Tale divieto si applica anche per le aree a verde privato pertinenziale. Il non rispetto di tale divieto implica l'obbligo a carico del soggetto che ne ha effettuato l'impianto dell'estirpazione delle piante appartenenti alle specie di cui all'elenco previsto al precedente comma 3 messe a dimora ed il pagamento della sanzione amministrativa prevista nel presente Regolamento.
5. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato periodicamente dalla Regione Piemonte ed è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm
6. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi articoli e nelle norme tecniche ad essi collegate, è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo.
7. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, a titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:
 - Divieti comportamentali
 - a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
 - b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
 - c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - d) l'impermeabilizzazione del suolo, fatto salvo i progetti di opere pubbliche;
 - e) gli scavi non autorizzati;
 - f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

- g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dal Comune;
- h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- i) il danneggiamento e l'imbrattamento della segnaletica;
- j) il danneggiamento e l'imbrattamento dei giochi o elementi di arredo;
- k) la raccolta e l'asportazione di fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni dallo strato superficiale di terreno;
- l) la raccolta ed il prelievo di fossili, minerali e reperti archeologici;
- m) il calpestio di aiuole fiorite;
- n) il calpestio di siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
- o) l'abbandono, la cattura, la molestia o il ferimento intenzionale di animali, nonché la sottrazione di uova e nidi;
- p) la somministrazione di cibo agli animali;
- q) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
- r) lo scavalco di transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite, pozze d'acqua e/o altro;
- s) la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi: motocarrozze per il trasporto di persone con difficoltà motoria; mezzi di soccorso; mezzi di vigilanza in servizio; mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione e quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- t) ogni tipo di attività in contrasto con le norme per l'accesso e l'uso delle aree verdi destinate allo sgambamento cani;
- u) ogni tipo di attività in contrasto con le norme di gestione degli orti urbani comunali.

- Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è vietato:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) l'affissione agli alberi ed agli arbusti di strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) la messa a dimora di piante senza l'autorizzazione da parte degli Uffici comunali preposti;
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- e) l'introduzione di nuovi animali selvatici, senza l'autorizzazione da parte degli Uffici comunali preposti o la somministrazione di cibo a quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- h) il campeggio ed il pernottamento senza la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici comunali preposti;
- i) l'accensione di fuochi senza la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici comunali preposti;
- j) la pulizia o la manutenzione di veicoli o parti di essi;



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

- k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione da parte degli Uffici comunali competenti;
 - l) la realizzazione di tutte quelle attività, manifestazioni non autorizzate e comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
 - m) sporcare il suolo con rifiuti, cibo o altro.
8. Nelle aree verdi è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi, con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.
Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibile danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano.
9. È inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.
10. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste al TITOLO VII – Vigilanza e sanzioni.



TITOLO II – Partecipazione dei cittadini, affidamento e attività di supporto

Articolo 5. Il cittadino e le associazioni

1. Il cittadino, facendosi portatore dei principi contenuti nel Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro le norme di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.
2. Il Comune di Chieri promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde. In quest'ottica, il "Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni" disciplina le forme di condivisione della responsabilità fra soggettività autonome, individuali o collettive, e il Comune nell'individuazione, cura e rigenerazione dei beni comuni.
3. L'Amministrazione Comunale, d'intesa con gli organi di vigilanza, promuove iniziative di formazione volte a sviluppare gli aspetti di prevenzione degli interventi e diffusione presso la popolazione della cultura e del rispetto dell'ambiente, anche per quelle previste dalle normative sovraordinate.
4. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
5. Sono riconosciute, come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde, anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. A tal fine l'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet comunale ed adeguata cartellonistica di cantiere.
6. Gli iscritti alle associazioni ambientaliste, legalmente riconosciute e presenti sul territorio, possono essere incaricati dal Sindaco di svolgere funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni del Regolamento. In particolare possono essere incaricati di rilevare e segnalare comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, rientranti nell'ambito delle proprie competenze, mediante invio di segnalazioni al Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio e/o al Dirigente della Polizia Municipale per l'accertamento delle violazioni ed i connessi adempimenti.

Articolo 6. Affidamento e attività di supporto delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e/o alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità ed esperienza, la manutenzione di aree di verde pubblico e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale. Tali attività potranno rientrare nei dettami del "Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni" attraverso la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute a scapito degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può affidare ai privati proprietari in forma associata (condominio, ecc.) la manutenzione e gestione di specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico.
3. L'affidamento e le attività di supporto sono regolate da convenzioni edilizie stipulate ai sensi degli artt. 43 e 45 della L.R. 56/77 e successive modificazioni. In ogni caso gli Uffici comunali competenti, nell'ambito dell'affidamento e delle attività di supporto, vigileranno affinché la realizzazione delle aree verdi e la loro manutenzione sia conforme ai principi di tutela e di qualità espressi nel presente Regolamento.



TITOLO III – Norme di carattere generale

Articolo 7. Prescrizioni sovraordinate

1. Le normative pianificatorie, anche sovracomunali, di cui sono configurabili le applicazioni in ambito urbano, avendo carattere sovraordinato, prevalgono sui regolamenti locali.
2. L'area soggetta a vincolo ai sensi della L. 1497/39, come individuata dal P.R.G.C. vigente, in conformità alla delimitazione operata con D.M. 1 agosto 1985, è da ritenersi a tutti gli effetti soggetta al regime previsto dall'art.136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed a quanto stabilito dagli artt. 13 e 24 della L.R. 56/77 e s.m.i..
3. La Tabella 1 riassume per ogni livello amministrativo lo strumento predisposto e i contenuti riguardo al tema del verde.

	STRUMENTO	CONTENUTI PRINCIPALI
STATO	Piano area protetta di interesse nazionale	Individuazione, regolazione e protezione di parchi nazionali
REGIONE	Piano Territoriale Regionale	Definisce le strategie e gli obiettivi. Stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione
	Piano Paesaggistico Regionale	Suddivide il territorio in ambiti, prevedendo azioni di mantenimento, tutela e sviluppo
	Aree naturali protette	Individuazione di quelle aree che hanno la funzione di mantenere l'equilibrio ambientale di un determinato luogo, aumentandone o mantenendone la biodiversità.
	SIC, ZSC, ZPS	Identificazione di determinate zone con particolari valenze ambientali di interesse comunitario e di conservazione della flora e fauna.
CITTÀ METROPOLITANA	Piano Territoriale Generale Metropolitano	Definisce vincoli ed obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni
	Piano Territoriale di Coordinamento	Valorizzazione e identificazione del verde a scala provinciale
COMUNE	P.R.G.C.	Standard del verde
	Regolamento del verde	Contiene norme sulla progettazione, l'attuazione e la manutenzione del verde

Tabella 1 – Strumenti pianificatori relativamente al tema del "verde".



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

4. Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Delibera di Consiglio Regionale del Piemonte n.122-29783 del 21 luglio 2011, inserisce la Città di Chieri nell'Ambito di Integrazione Territoriale n.14 e la colloca tra i centri urbani a corona dell'area metropolitana torinese connotati da identità e autonomia territoriale riconoscibili, in ragione non solo della presenza di componenti morfologiche e naturalistiche di rilievo (Collina di Torino), ma anche del consolidato legame con il territorio più vasto dell'Astigiano.
5. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Delibera di Consiglio Regionale del Piemonte n.233-35836 del 03 ottobre 2017, con riferimento alle "Schede degli ambiti di paesaggio", ricomprende il territorio di Chieri in prevalenza all'interno dell'Ambito n.66 "Chierese e Altopiano di Poirino" mentre la sua parte più settentrionale, in continuità con la Collina Torinese, è compresa nell'Ambito n. 36 "Torinese".
6. Gli articoli contenuti nel presente Regolamento costituiscono integrazione e specificazione della normativa sovraordinata vigente in materia di ecologia, salvaguardia ambientale e paesaggistica, tutela igienico-sanitaria, controllo delle potenziali fonti di inquinamento, risparmio energetico e delle risorse naturali, fitopatologia, urbanistica, la cui applicazione è comunque imprescindibile.

Articolo 8. Prescrizioni e regolamenti comunali

1. Il Regolamento del verde riveste un'estrema importanza ecologica ed economica nella gestione e nello sviluppo urbanistico; esso, infatti, tende ad assicurare tra l'altro la continuità percettiva dell'identità paesaggistica dei luoghi.
2. La collocazione a dimora delle alberature per le aree esistenti e di progetto destinate a verde, nonché le fasce e zone di rispetto, le aree di potenziale interesse archeologico e di tutela ambientale, oltre alle specifiche aree di intervento, con le relative modalità attuative sono disciplinate dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) vigente e relativi strumenti attuativi, in particolare all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione (NdA).
3. Il presente Regolamento integra quanto già previsto dai regolamenti comunali vigenti (Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento di Polizia Urbana e di Polizia Rurale, Regolamento per la concessione e la gestione degli orti urbani) e prevale, laddove vi siano norme in contrasto con esso.

Articolo 9. Aree di sgambamento cani

1. Le aree per lo sgambamento dei cani sono aree di servizio dedicate esclusivamente alla ricreazione dei cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, curati, vaccinati e privi di infezioni.
2. L'accesso alle aree è riservato unicamente ai proprietari/detentori maggiorenni, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ad anni 12.
3. Le eventuali aree denominate "*area per cani impegnativi*" potranno ospitare un solo cane alla volta che la occuperà per un tempo consono alla necessità di utilizzo di diversi soggetti.
4. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee per condizioni psico-fisiche, che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale.
5. E' vietato l'accesso ai cani ad aggressività non controllata.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

6. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree dedicate e di liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza ed opportunità.
7. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente i cancelli al loro passaggio, sia esterni che interni.
8. Ai proprietari/conduuttori dei cani è fatto obbligo di avere al seguito la museruola e il guinzaglio da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o di altri animali o su richiesta dell'autorità competente.
9. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo di avere al seguito idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni.
10. L'igiene delle aree di sgambamento è affidata all'educazione ed al senso civico dei proprietari/detentori degli animali. Le deiezioni devono quindi essere immediatamente raccolte dai conduuttori dei cani, mediante idonea attrezzatura e deposte negli appositi contenitori presenti all'interno delle aree stesse.
11. I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani, in modo da intervenire prontamente in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, a persone o a cose.
12. Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento.
13. Nelle aree in argomento sono vietati i giochi e/o comportamenti che possano costituire fonte di eccitazione o aggressività per i cani.
14. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento.

Articolo 10. Orti Urbani

1. Il Concessionario dovrà utilizzare il proprio orto esclusivamente per le coltivazioni di frutta, ortaggi e fiori. La piantumazione di alberi da frutto, comunque consentita in non più di tre esemplari, dovrà essere mantenuta in una forma di potatura che garantisca bassa la chioma dell'essenza arborea.
2. Le piante presenti nell'orto non potranno superare i 3 metri di altezza e dovranno essere rispettate le seguenti distanze di alberi e cespugli da frutto tra loro e dai confini dell'appezzamento:
 - cm 100 per i cespugli fruttiferi;
 - cm 150 per alberi da frutta di piccole dimensioni;
 - cm 250 per alberi da frutta.
3. I cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati arbitrariamente; i confini degli orti devono essere curati e rispettati.
4. Per la difesa delle piante e la loro concimazione, il Concessionario dovrà far uso esclusivamente di prodotti biologici o a basso impatto ambientale, privilegiando l'utilizzo di micorrize.
5. È vietato nell'area assegnata ad orto e nelle parti comuni quanto segue:
 - a) tenere in forma stabile animali di qualsiasi specie, né svolgere forme di allevamento;



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

- b) usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti, fitoregolatori e altri prodotti che possono arrecare inquinamento diretto o indiretto;
 - c) accendere fuochi e bruciare qualsivoglia tipologia di materiale, ad eccezione della carbonella per piccoli barbecue;
 - d) utilizzare bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
 - e) costruire abusivamente capanni, costruzioni, strutture, gazebo o similari;
 - f) utilizzare l'orto per deposito di materiali vari di qualsiasi genere;
 - g) lavare autoveicoli e motoveicoli;
 - h) scaricare materiali inquinanti e nocivi;
 - i) intraprendere iniziative che possano nuocere alla vita di api, uccelli, pipistrelli, ecc.;
 - j) allestire strutture per la cottura dei cibi, ad eccezione di piccoli barbecue collocati esclusivamente all'esterno dei capanni e della proiezione dei pergolati e ad opportuna distanza da essi al fine di evitare potenziali pericoli di incendio;
 - k) occupare, coltivare, pavimentare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti.
6. La manutenzione ordinaria delle aree comuni (siepi, verde alberi, vialettii, ecc.) all'interno del perimetro delimitato dalla recinzione generale dell'area è a carico dei concessionari;
7. La manutenzione straordinaria delle aree comuni (siepi, verde, alberi, vialetti, ecc.) all'interno del perimetro delimitato dalla recinzione generale dell'area è a carico dell'Amministrazione Comunale;
8. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne al perimetro delimitante l'area complessiva degli orti urbani è a carico dell'Amministrazione Comunale.



TITOLO IV – Disposizioni generali per gli interventi di gestione e tutela dei soprassuoli verdi

Articolo 11. Individuazione degli alberi e delle componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di individuare alberi e componenti vegetazionali di particolare pregio e ne promuove la tutela di particolari esemplari arborei, arbustivi o di particolari gruppi vegetazionali che, per particolari caratteristiche (ecologiche, dimensionali, di tipologia botanica ovvero d'importanza paesaggistica e storica) rivestono carattere di rilievo per la comunità e sono individuati come "vegetazione di pregio".
2. Gli alberi monumentali sono soggetti alla normativa vigente nazionale e regionale e chiunque desideri segnalare piante che possono avere queste caratteristiche seguirà le procedure indicate dalle stesse.
3. È facoltà di ogni cittadino/associazione segnalare la presenza di alberi e/o vegetazione di pregio ritenuta di interesse al fine dell'individuazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) con presentazione di apposita scheda (Allegato n. 4 – Scheda per la segnalazione degli alberi e/o vegetazione di pregio (modello fac-simile). Le segnalazioni pervenute verranno valutate dall'Amministrazione Comunale e successivamente, se le caratteristiche dell'albero o delle componenti vegetazionali saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito per il riconoscimento dell'esemplare come monumentale, verranno inviate alla Regione Piemonte per la valutazione prevista ai sensi della normativa vigente.
4. L'individuazione come esemplare di pregio all'interno del territorio viene comunicata dal Servizio competente ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione.
5. Il Servizio competente, con l'eventuale supporto degli Enti competenti in materia, valuta gli esemplari segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell' "Elenco degli alberi e delle componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali" secondo i criteri individuati dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10:
 - dimensione;
 - sviluppo complessivo dell'esemplare;
 - stato di salute della pianta;
 - particolarità del genere e della specie;
 - significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
 - ubicazione nel contesto urbano;
 - aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
 - essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la Città.

Articolo 12. Tutela e salvaguardia degli alberi di pregio

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.
2. È fatto obbligo ai proprietari degli esemplari inseriti nell' "Elenco degli alberi e delle componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali" di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

pericolo per la vita delle piante, il Servizio competente potrà effettuare gli interventi necessari rivalendosi sul privato proprietario.

3. Il Servizio competente si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
4. L'inottemperanza alle suddette prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.
5. L'onere per la segnalazione della necessità di interventi manutentivi è in carico al proprietario dell'albero tutelato così come la responsabilità per danni a persone e/o cose da esso generati nel caso di mancata segnalazione.
6. Gli eventuali proprietari sono tenuti alla conservazione ed al mantenimento di tali esemplari eliminando le cause di danno. Gli interventi di potatura, ad eccezione della rimonda dei rami secchi, gli abbattimenti ed ogni altro tipo di intervento sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio competente.
7. Il proprietario degli alberi o della vegetazione di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.
8. La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata con tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
9. Per gli alberi e le componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali di proprietà privata è vietato l'abbattimento. Per gli interventi relativi ad un eventuale e necessario abbattimento si faccia riferimento all'Articolo 18. Abbattimenti, comma c).
10. Per gli alberi di proprietà pubblica valgono le norme di cui al precedente Art. 11 commi 2, 3, 5 e Art. 12 commi 6, 7, 8.
11. Eventuali interventi e lavori di pubblica utilità che dovessero interessare la zona di rispetto dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio competente, previa presentazione in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica di perizia specialistica attestante l'evento delle opere di tutela del soggetto poste in essere in fase di cantiere.
12. L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle disponibilità finanziarie di bilancio, stanzierà specifiche somme per interventi manutentivi su piante monumentali e di pregio di proprietà privata.
13. Tali somme saranno corrisposte ai privati richiedenti contributo con le modalità stabilite in appositi bandi che verranno emessi.

Articolo 13. Tutela e salvaguardia delle componenti vegetazionali di pregio

1. Filari alberati esistenti, alberi isolati. Tutte le alberate pubbliche e private comprese all'interno del territorio comunale e tutti i filari dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storico-culturale sono



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

considerati oggetto di tutela. È vietato abbattere o danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danni alle radici. In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni il proprietario è obbligato a sostituire l'albero in questione con un esemplare della stessa specie, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 18-20 cm.

2. Gruppi arborei a valenza paesaggistica. I gruppi arborei a valenza paesaggistica sono raggruppamenti vegetazionali, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale, che per le ridotte dimensioni non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico o paesaggistico. Per tali gruppi sono vietati i seguenti interventi:

- a) estirpazione, taglio raso o danneggiamento della vegetazione;
- b) realizzazione di pavimentazioni impermeabili all'interno dell'area di rispetto;
- c) effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.

In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 60-80 cm, nel caso di alberi hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 14-16 cm.

3. Siepi, siepi alberate, macchie arbustive e fasce boscate. Si tratta di fondamentali elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio e sono vietati i seguenti interventi:

- a) il danneggiamento di siepi, di macchie arbustive e fasce boscate;
- b) realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe;
- c) effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm;
- d) l'estirpazione, il taglio raso di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici;
- e) utilizzare attrezzature a martelli (tipo trinciaerba o trinciatutto) per il contenimento delle siepi.

In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 60-80 cm. Gli alberi da mettere a dimora hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 14-16 cm. È consentita la manutenzione delle siepi, delle macchie arbustive e delle fasce boscate con interventi di contenimento e potatura che ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa, sia manualmente sia con idonea strumentazione (barre a pettine o dischi dentati), effettuando preventivamente il taglio netto dei fusti più grossi di cui è necessaria l'asportazione, e rifilando successivamente, in modo netto, l'eventuale vegetazione sfibrata con attrezzatura da taglio opportunamente disinfettata.

4. Sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte. È vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o lungo le strade. Nel caso di fossi, scolli o corsi d'acqua in fregio alle strade, i frontisti sono obbligati a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Fatto salvo il rispetto della distanza dalla proprietà limitrofa nonché delle diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a metri 6 da fiumi, torrenti e rii. È tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al bordo superiore della sponda o della ripa salici e alberi a basso fusto per trattenere con le radici il terreno. Particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia del radicamento della vegetazione a contenimento delle sponde, evitando di rimuovere le ceppaie già



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

esistenti. È vietato il diserbo chimico delle sponde dei fossi. È vietato condurre bestiame di qualsiasi specie a pascolare sulle ripe di fiumi, torrenti, canali, bealere, rii e simili, lanche e bracci morti fluviali nonché lungo i cigli delle scarpate e i fossi laterali delle strade.

5. Maceri e specchi d'acqua. Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d'acqua, nonché la vegetazione riparia. È vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti, che rendono necessario tale intervento, e previa autorizzazione comunale. La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi si considera eccezionale e può essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria per un sostanziale miglioramento ambientale, inteso in termini di variabilità biologica. È vietato scaricare nei maceri e negli specchi d'acqua rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti. Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 10 m dalle sponde. È vietato condurre bestiame di qualsiasi specie a pascolare in prossimità dei maceri e specchi d'acqua nonché lungo i cigli delle scarpate e i fossi laterali delle strade.
6. Corsi d'acqua minori. Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 10 m dalle sponde. Il taglio della vegetazione spontanea cresciuta in alveo o sulle sponde di rii e corsi d'acqua del reticolo idrografico minore è consentito ai proprietari o conduttori dei fondi confinanti, senza necessità di autorizzazione, purché eseguito in periodo non vegetativo. Fatto salvo il rispetto della distanza dalla proprietà limitrofa nonché delle diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a metri 6 da fiumi, torrenti e rii. È tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al bordo superiore della sponda o della ripa salici e alberi a basso fusto per trattenere con le radici il terreno. È vietato condurre bestiame di qualsiasi specie a pascolare sulle ripe di fiumi, torrenti, canali, bealere, rii e simili, lanche e bracci morti fluviali nonché lungo i cigli delle scarpate e i fossi laterali delle strade.
7. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista al TITOLO VII – Vigilanza e sanzioni del presente Regolamento. Inoltre, è richiesto l'obbligo di rimborso del valore ornamentale così come previsto dall'Allegato n. 2 – Metodologie per la stima del valore ornamentale del presente Regolamento.

Articolo 14. Gestione e manutenzione

1. Le pratiche volte alla corretta gestione della vegetazione sono fondamentali per il mantenimento delle funzioni attribuite alla stessa. Risulta, innanzitutto, molto difficile individuare in modo dettagliato criteri di manutenzione valevoli per la generalità dei casi; è piuttosto opportuno pianificare gli interventi sulla base delle situazioni specifiche tenendo conto delle caratteristiche ambientali del sito e delle caratteristiche delle specie impiantate.
2. Per quanto riguarda le aree prative, gli alberi ed arbusti, gli interventi principali sono costituiti da:
 - sfalcio;
 - potatura;
 - irrigazione;
 - concimazione;
 - difesa vegetazione infestante;
 - difesa fitosanitaria;
 - abbattimento.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

Nella Tabella 2 sono indicati i periodi preferenziali per lo svolgimento delle varie attività di manutenzione.

Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Potature alberi	X	X	X							X	X	X
Potature conifere						X	X	X				
Potature siepi						X						
Trattamenti fitosanitari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taglio erba				X	X	X	X	X	X	X		
Impianto aree fiorite			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Trapianto alberi e arbusti	X	X	X	X	X					X	X	X
Concimazione azotata				X	X	X			X	X	X	
Concimazione org. e min.	X	X	X	X	X				X	X	X	X
Bagnamenti e irrigazioni di soccorso					X	X	X	X	X			
Semina tappeti erbosi									X	X		
Pulizie e raccolta foglie	X	X	X								X	X
Pulizia vialetti ed eliminazione infestanti					X							
Opere di completamento											X	X
Decespugliamento gerbidi							X					
Decespugliamento banchine stradali					X						X	

Tabella 2 – Schema indicativo del cronoprogramma delle operazioni di manutenzione.

3. I proprietari o conduttori degli immobili e dei terreni adiacenti alla via pubblica sono tenuti ad effettuare lo sfalcio delle specie erbacee, il taglio o la potatura delle siepi, degli arbusti e degli alberi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che riducono il transito degli utenti, la visibilità della carreggiata e la visibilità della segnaletica, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile.
4. I lavori di taglio o potatura delle siepi e delle piante dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica e seguendo le prescrizioni del presente Regolamento.
5. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4.00 metri rispetto al medesimo.
6. Nel caso in cui gli alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati cadano sul sedime stradale o sul marciapiede per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o conduttori di essi sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile a proprie spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi.
7. La vigilanza ed il controllo saranno esercitati dal comando di Polizia Municipale, nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie per quanto previsto dalla legge; ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa come previsto dal presente Regolamento. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso sarà vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

8. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza comunale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi, maggiorate del 20% per le spese di istruttoria ed amministrative.
9. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire l'Amministrazione Comunale delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
10. Il Dirigente dell'Area competente o suo delegato, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
11. Prima di procedere all'abbattimento di alberi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il reimpianto compensativo secondo il Valore Ornamentale degli stessi.
12. Per tutte le piante di proprietà privata è consigliata l'applicazione delle norme di buona manutenzione finalizzate a mantenere le piante nelle migliori condizioni vegetative, estetiche e di stabilità meccanica.



PARTE I – Aree prative ornamentali

Articolo 15. Aree prative pubbliche

1. La gestione delle aree prative di proprietà pubblica deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di buona tecnica previste nei capitolati delle OO.PP. in base alla loro classificazione ed utilizzo (tappeti erbosi ornamentali a gestione intensiva, aree prative a gestione estensiva e differenziata, aiuole spartitraffico e bordi stradali) utilizzando per la loro manutenzione le attrezzature idonee ed effettuando gli interventi di sfalcio, concimazione ed irrigazione secondo quanto prescritto nei relativi capitolati d'appalto.
2. Lo sfalcio realizzato con la tecnica del mulching deve essere realizzato con opportune attrezzature con altezza della componente erbacea non superiore a 15 cm, senza asportazione del materiale di risulta.
3. Gli altri sfalci che comportano l'asportazione dei residui del taglio devono essere realizzati in modo uniforme su tutta la superficie interessata con attrezzature dotate di raccogliatore o con rimozione del materiale sfalciato entro ventiquattro ore.
4. Eventuali danneggiamenti a carico della struttura prativa dovranno essere ripristinati a cura e spese del responsabile delle operazioni
5. Pascoli e fienagione potranno essere realizzati in aree a gestione agricola differenziata in base ad accordi specifici con agricoltori o associazioni in base al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

PARTE II – Patrimonio arboreo

Articolo 16. Classi di grandezza delle alberature

1. Le classi di grandezza, ricavabili in base all'altezza secondo il livello di maturità della pianta, e le aree di rispetto minime degli alberi, cioè le aree entro le quali avviene lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, definite dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero, sono distinte nella Tabella 3 di seguito indicata:

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA PIANTE A MATURITA' (metri)	DIAMETRO AREA DI RISPETTO (metri)	SESTO D'IMPIANTO INDICATIVO (metri)
Prima grandezza	> 16	4	10
Seconda grandezza	10-16	3	7
Terza grandezza	< 10	2	4

Nota - per le varietà fastigate il sesto d'impianto può essere ridotto del 30%.

Tabella 3 – Classi di grandezza.

2. Entro l'area di rispetto delle alberature è vietata ogni attività dannosa al loro sviluppo e alla loro vitalità. Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

3. È fatta salva la deroga alle dimensioni indicate nella Tabella 3 per aree già strutturate, con presenza di alberi storici, di pregio e/o monumentali.

Articolo 17. Difesa delle piante in aree di cantiere e prescrizione per gli scavi

1. Tutte le attività di cantiere che coinvolgono aree di rispetto di alberi di proprietà pubblica devono osservare le seguenti disposizioni:
- a) delimitare l'area di rispetto dell'albero con idonea recinzione di protezione;
 - b) qualora non sia tecnicamente possibile quanto disposto al punto precedente, predisporre l'incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di 2 cm e altezza minima 2,5 m appoggiate e fissate su tutta la circonferenza del fusto al fine di proteggerlo da eventuali urti, scortecciamenti, scottature e altro, separate dal tronco da un rivestimento in materiali ammortizzanti di spessore minimo pari a 10 mm;
 - c) non transitare con mezzi pesanti entro l'area di rispetto dell'albero ed evitare in ogni caso la compattazione del terreno su tale superficie, anche con l'accumulo di materiale da cantiere. Nel caso in cui il transito sia indispensabile, devono essere predisposte delle tavole di legno o piastre metalliche, plastiche a protezione del terreno.
2. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date. Eventuali superfici impermeabili presenti non più necessarie andranno rimosse con riporto di pari volume di terra agraria.
3. I lavori di scavo effettuati in prossimità di alberi di proprietà pubblica devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.
4. Nel caso di scavi relativi alla realizzazione di servizi in rete sotterranea e scavi in genere, devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime dal filo del tronco di ogni singolo albero:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA DALLE UTENZE
Prima grandezza (altezza > 16 m)	> 3 m
Seconda grandezza (altezza 10-16 m)	> 3 m
Terza grandezza (altezza < 10 m)	> 1,5 m
Arbusti	> 1,5 m

Nota - La distanza per gli alberi di prima e seconda grandezza può essere ridotta a metri 2 se le piante hanno un diametro del tronco inferiore a 40 cm misurato da un metro di altezza.

Tabella 4 – Distanze scavi utenze.

5. Al di sotto di tali distanze, gli interventi di scavo in prossimità di apparati radicali dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale preposto; tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura al fine di arrecare il minore danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, evitando l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo obbligatoriamente a scavi manuali, al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante.




CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

6. È vietato danneggiare o amputare radici di diametro superiore a 8 cm; in caso di taglio di radici di piccolo diametro (inferiore a 8 cm) è d'obbligo l'uso di idonei utensili da taglio (sega, accetta, cesoie) che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature, evitando di strappare o recidere le radici con mezzi meccanici di escavazione o altri mezzi inidonei.
7. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate e disinfettate, e gli scavi ricoperti con una miscela di terriccio composto da sabbia (in percentuale non superiore al 80% in peso) e torba umida.
8. È vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.
9. La posa di nuove strutture, sottoservizi o il ripristino di quelli esistenti dovrà essere valutata caso per caso dagli Uffici comunali competenti.
10. In fase autorizzativa verrà specificato il termine di tempo di monitoraggio degli alberi potenzialmente danneggiati. Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati secondo le modalità del presente Regolamento.
11. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista al TITOLO VII – Vigilanza e sanzioni del presente Regolamento. Inoltre, è richiesto l'obbligo di rimborso del valore ornamentale così come previsto dall'Allegato n. 2 – Metodologie per la stima del valore ornamentale del presente Regolamento.




CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

1 costipamento del terreno I



il costipamento del terreno è la morte dell'albero.


2 costipamento del terreno II



nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per costipare il terreno solo lavoro a mano!


3 ricarica del terreno

... possibilmente da evitare



4 abbassamento del terreno

... astenersi nella zona delle radici e della chioma.






CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO


5 accessi di cantiere

... nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata, ... una precauzione indispensabile




6 occupazione del terreno

... evitare di porre nella zona delle radici e della chioma.



7 lavori di scavo


... da evitare nella zona delle radici.



8 scavi

Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo d'essiccazione, è indispensabile innaffiare!

Coprire immediatamente lo scavo con una stuoia di protezione, seminare o piantare.






CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO


9 palizzata I

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero!




10 palizzata II

Area di marciapiede con spazio sufficiente.
Protezione secondo spazio esistente.



11 palizzata III


Area di marciapiede con spazio sufficiente.
Protezione secondo spazio esistente.



12 depositi

... evitare !!
E' formalmente vietato depositare olio, prodotti chimici,
veleni.

Inquinamento della falda freatica!









Figura 1 - Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.



Articolo 18. Abbattimenti

A) Abbattimento di alberature e componenti vegetazionali in ambito pubblico

1. L'abbattimento di alberature pubbliche e di componenti vegetazionali è consentito, di norma, in caso comprovato di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole dell'Ufficio preposto. Nel caso di manomissioni di suolo pubblico, opere di urbanizzazione a scomputo, lavori autorizzati dall'Amministrazione Comunale che interessino alberature pubbliche e componenti vegetazionali, l'autorizzazione rilasciata dovrà contenere le prescrizioni relative all'abbattimento ed al reimpianto. Nel caso in cui non ci sia una autorizzazione esplicita all'abbattimento medesimo, la denuncia di abbattimento deve essere inoltrata all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni, corredata di planimetria, fotografie, relazione tecnica specificante i motivi dell'abbattimento, sostituzioni previste. Gli abbattimenti dovranno essere effettuati da ditte specializzate nel rispetto della normativa vigente.
2. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà comminata la sanzione amministrativa prevista al TITOLO VII – Vigilanza e sanzioni, oltre all'obbligo di rimborso del valore ornamentale così come previsto dall'Allegato n. 2 – Metodologie per la stima del valore ornamentale del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi, diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei grandi trapianti.
4. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbanistici esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.
5. Gli alberi e i componenti vegetazionali abbattuti sulla base di quanto consentito devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti, di norma, all'interno dell'area di pertinenza delle piante o del sedime vegetazionale eliminati o in alternativa all'interno del lotto d'intervento e comunque secondo le prescrizioni indicate nella eventuale e relativa autorizzazione, entro e non oltre il termine indicato nello stesso atto decorrente, e comunque non oltre 9 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.
6. Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie o componenti vegetazionali consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.
7. Gli alberi e i componenti vegetazionali abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.
8. Le alberature e i componenti vegetazionali messi a dimora in sostituzione di quelli abbattuti, pur non raggiungendo i diametri di tutela indicati, sono comunque salvaguardati per tutto il tempo necessario al



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.

9. Relativamente al nuovo impianto il soggetto pubblico o privato deve provvedere a trasmettere al termine dei lavori apposita documentazione che contenga le caratteristiche delle piante messe a dimora e l'esatto posizionamento nel lotto (scheda con caratteristiche e file in formato digitale utile alla georeferenziazione).
10. In caso di comprovate esigenze fitopatologiche, come le infestazioni e malattie provocate da *Ceratocystis fimbriata* Ell. et Halsted f. sp. *platani* Walter (cancro rosso del platano) la cui lotta obbligatoria viene realizzata in applicazione del D.M. 29 febbraio 2012, occorre fare riferimento alle procedure del Settore fitosanitario regionale.

B) Abbattimenti in ambito privato

11. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi e componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali.
12. Al fine di salvaguardare l'aspetto naturalistico dei luoghi e di proteggere le essenze arboree, fatte salve le normative vigenti che regolano il taglio delle colture arboree nelle aree agricole ed il precedente Articolo 7, è vietato l'abbattimento di alberi e componenti vegetazionali aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (\varnothing 25 cm) misurata ad una altezza di 130 cm dal suolo senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, che dovrà essere richiesta con domanda in carta semplice accompagnata da documentazione fotografica dell'esemplare/i da abbattere estesa all'intorno e previo sopralluogo effettuato dai competenti Uffici tecnici comunali (Allegato n. 3 – Richiesta di abbattimento alberi e/o vegetazione (modello fac-simile)). In sede di rilascio dell'autorizzazione sarà richiesto il reintegro totale o parziale, in ubicazione idonea, di quanto abbattuto.
13. La denuncia di abbattimento dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni e corredata da planimetria, fotografie, relazione tecnica specificante i motivi dell'abbattimento, sostituzioni previste, secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 3 – Richiesta di abbattimento alberi e/o vegetazione (modello fac-simile). Gli abbattimenti dovranno essere effettuati da ditte specializzate, nel rispetto della normativa vigente.
14. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal TITOLO VII – Vigilanza e sanzioni del presente Regolamento, oltre all'obbligo di reimpianto di pari numero di soggetti di dimensioni non inferiori ad un diametro pari a 10-12 cm. È previsto anche l'obbligo di rimborso del valore ornamentale così come previsto dall'Allegato n. 2 – Metodologie per la stima del valore ornamentale del presente Regolamento.
15. Qualora fosse necessario procedere ad un abbattimento urgente, al fine di eliminare un pericolo imminente e a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà intervenire tempestivamente ripristinando le condizioni di sicurezza, inviando contestualmente all'Ufficio comunale competente una comunicazione circostanziata dell'intervento e delle cause che ne hanno determinato necessità e urgenza (evidente sradicamento, progressivo e rapido sollevamento della zolla, progressiva e rapida inclinazione del fusto, danni irreversibili da eventi meteorici estremi tali da compromettere la stabilità dell'alberatura, ecc.). Tale



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

comunicazione dovrà essere corredata da dettagliata documentazione fotografica, dalla quale dovranno necessariamente risultare evidenti gli elementi che fanno presupporre l'immediato stato di pericolosità.

16. Nel caso in cui la pianta/e o le componenti vegetazionali ritenute instabili e da abbattere non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale (analisi VTA) redatta da un tecnico abilitato. La perizia dovrà indicare i dati rilevati e i parametri di riferimento inerenti la presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico, localizzati al sistema radicale, al colletto e/o del fusto, che ne compromettono la stabilità.
 17. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature, ed il relativo smaltimento, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
 18. Qualora l'Amministrazione Comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, l'abbattimento sarà considerato non autorizzato.
 19. Gli alberi abbattuti sulla base di quanto consentito devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti, di norma, all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate o in alternativa all'interno del lotto d'intervento e comunque secondo le prescrizioni indicate nella eventuale e relativa autorizzazione, entro e non oltre il termine indicato nello stesso atto decorrente, e comunque non oltre 9 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.
 20. Nel caso in cui sia oggettivamente riscontrabile che le condizioni delle piante o componenti vegetazionali abbattute siano ascrivibili a quelle previste per la richiesta di abbattimento, ma non sia possibile procedere al reintegro degli esemplari abbattuti, sarà addebitato al proprietario un indennizzo equivalente al 30% del valore ornamentale degli esemplari oggetto dell'intervento/i, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato n. 2 – Metodologie per la stima del valore ornamentale del presente Regolamento.
 21. Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.
 22. In caso di comprovate esigenze fitopatologiche, come le infestazioni e malattie provocate da *Ceratocystis fimbriata* Ell. et Halsted f. sp. *platani* Walter (cancro rosso del platano) la cui lotta obbligatoria viene realizzata in applicazione del D.M. 29 febbraio 2012, occorre fare riferimento alle procedure del Settore fitosanitario regionale.
- C) Abbattimento di alberi e componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali
23. Per gli alberi e le componenti vegetazionali di proprietà privata monumentali e/o di pregio, così come individuati dall' "Articolo 11. Individuazione degli alberi e delle componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali", è vietato l'abbattimento.

24. In caso di rischio connesso alla stabilità del soggetto andranno preventivamente individuate opere



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

provvisori di mantenimento in sito alternative all'abbattimento; in caso di attacchi fitopatologici, il proprietario dovrà provvedere agli interventi di natura fitosanitaria compatibili con la normativa vigente; in caso di morte dell'esemplare o di situazioni di rischio non sanabili con interventi di contenimento od opere provvisori (puntelli, incastellature, tiranti di acciaio, ecc.), l'abbattimento sarà consentito previa autorizzazione da parte dell'Ufficio competente a seguito di presentazione di perizia specialistica.

25. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante (analisi VTA), nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
26. In particolare per le norme relative ai precedenti commi 24, 25 il proprietario dovrà adottare tutti gli accorgimenti previsti per mantenere i soggetti nelle migliori condizioni di vita e di accrescimento. L'abbattimento potrà essere effettuato solo a seguito di perizia specialistica attestante il pericolo per la pubblica incolumità non diversamente eliminabile con interventi od opere provvisori.
27. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
28. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi o componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali, per ogni esemplare dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale, piante della stessa specie.
29. Gli esemplari abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi.
30. Numero e dimensione dei nuovi soggetti (di circonferenza comunque non inferiore a 40-45 cm per soggetti di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza, a 20-25 cm per soggetti di terza grandezza) dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Ufficio preposto.
31. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali, tecniche.
32. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite così come indicato nei paragrafi precedenti.
33. L'inottemperanza alle suddette prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste al TITOLO VII – Vigilanza e sanzioni del presente Regolamento.

Articolo 19. Potature

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura dunque è una pratica colturale dell'arboricoltura che è utile ed indispensabile all'albero per sopravvivere meglio in un ambito tanto artificiale quanto stressante come è l'ambiente urbano o un angusto giardino privato.




CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

3. L'obiettivo primario della potatura è mantenere piante sane con un portamento bilanciato. La potatura deve consentire alla chioma il massimo sviluppo possibile, compatibilmente con l'ambiente circostante e le interferenze dei manufatti prossimi. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie, per mantenere il suo sviluppo armonico in relazione allo spazio in cui si trova ed agli ostacoli presenti che, per cause di pubblica utilità possono avere la priorità (fabbricati, illuminazione pubblica, infrastrutture, ecc.).
4. La potatura ordinaria di ciascuna pianta e di ciascuna alberata varia in funzione dell'età e delle condizioni ambientali specifiche; normalmente dovrebbe comportare l'applicazione di una o più tecniche tra quelle conosciute e condivise nella moderna arboricoltura.
5. Salvo casi eccezionali, legati a condizioni di stabilità accertate da idonea perizia o per pratiche agricole tradizionali (capitozzatura tradizionale di salici e gelsi utilizzata in agricoltura ed elemento del paesaggio agrario da conservare), sono vietate le "capitozzature", vale a dire i tagli con sezione di diametro superiore a 10 centimetri a carico dei rami principali e che comportino una riduzione improvvisa e totale del volume della chioma. Fanno eccezione a questo divieto i tagli eseguiti per eliminare rami pericolanti e i tagli eseguiti nell'ambito di potature di risanamento, ovvero di eliminazione o riduzione di rami o branche deteriorate da carie fungina che devono essere opportunamente giustificati da una relazione specifica di un professionista abilitato.
6. Le potature devono essere eseguite per gli scopi di seguito descritti:
 - dare una forma corretta alle giovani piante o per correggere e modificare linee di crescita;
 - equilibrare lo sviluppo fuori suolo della pianta con le possibilità di sviluppo dell'apparato radicale (equilibrio radici / fusto + chioma);
 - alleggerire e contenere lo sviluppo di età matura;
 - rimediare ad eventi atmosferici che hanno lesionato parti del tronco o della chioma;
 - eliminare parti secche o deboli in quota;
 - eliminare porzioni danneggiate da parassiti o patologie irrimediabili;
 - contenere lo sviluppo di piante che abbiano avuto lesionato o asportato una parte dell'apparato radicale;
 - mantenere alberi e siepi in forme obbligate già orientate a questo scopo;
 - eliminare pericoli di schianto in luoghi di pubblica utilità;
 - contenere lo sviluppo di piante che interferiscono con servizi pubblici.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO



1. Soppressione dei succhioni
2. Soppressione delle branche morte e dei monconi
3. Soppressione di branche male inserite (angolo di inserzione troppo stretto)
4. Soppressione di branche male orientate
5. Soppressione dei polloni
6. Soppressione delle radici male orientate o strozzanti di dimensioni non inferiori ad un diametro pari a 5 cm.

Figura 2 - Elementi sintetici di potatura degli alberi.

7. Qualora tali prescrizioni non fossero rispettate, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare il danno biologico subito dall'albero e di chiedere il risarcimento corrispondente. Il valore economico del danno biologico sarà stabilito dagli Uffici competenti sulla base delle indicazioni previste dal presente Regolamento.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

	ERRATO	CORRETTO
MODALITA' TAGLIO RAMO VIVO		
MODALITA' TAGLIO RAMO MORTO		
MODALITA' TAGLIO RAMO CON RIGONFIAMENTO DEL COLLARE		
MODALITA' TAGLIO RAMO CON ASCELLA TONDA FORMATA		
MODALITA' TAGLIO RAMO LATERALE INSERZIONE A "V" CON CORTECCIA INCLUSA		
MODALITA' TAGLIO PER LA RIMOZIONE DI RAMO CODOMINANTE FORCELLA FORMATA		
MODALITA' TAGLIO PER RIDUZIONE CHIOMA		

Figura 3 - Corretta modalit  del taglio di potatura (Il millepiante tekno, A.Vavassori, 2009).



Articolo 20. Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante arboree, arbustive e dei manti erbosi, nonché peggiorare le caratteristiche delle aree di pertinenza.
2. È vietato in particolare:
 - a) lo sversamento di sostanze nocive o fito-tossiche (sali, acidi, olii, carburanti, diserbanti, vernici, ecc.), nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante o comunque nel raggio della chioma;
 - c) l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
 - d) scavi nell'area di pertinenza delle piante;
 - e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - f) l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti, luminarie, recinzioni di cantiere, ecc.. L'utilizzo di chiodi è consentito esclusivamente per la cartellinatura delle piante a seguito di verifiche della stabilità o censimenti;
 - g) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto e qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - h) l'abbandono nelle aree di pertinenza delle alberature di qualsiasi tipo di materiale non autorizzato, rifiuti, inerti (ivi compreso pietrame), materiali ferrosi, materiale da costruzione e lavorazione di qualsiasi genere;
 - i) la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare le piante;
3. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste al TITOLO VII – Vigilanza e sanzioni del presente Regolamento.
4. Qualora le suddette azioni comportino il danno o la morte di alberature di proprietà comunale, il responsabile sarà perseguito nei termini di legge, fermo restando il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale di pretendere il risarcimento del valore ornamentale della pianta ai sensi del presente Regolamento.
5. Nel caso di danneggiamento o morte di arbusti, o di altre componenti delle aree verdi pubbliche (es: prati, fioriture, arredi, ecc.) verranno applicate le sanzioni di cui al presente Regolamento, e potrà essere richiesto da parte dell'Amministrazione Comunale il risarcimento dai danni subiti.
6. Per il calcolo ornamentale della pianta si fa riferimento all'Allegato n. 2 – Metodologie per la stima del valore ornamentale del presente Regolamento.
7. Qualora si riscontrassero danni alle piante non ascrivibili ai parametri riportati all'interno dell'Allegato n. 2 – Metodologie per la stima del valore ornamentale (scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc.), dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione sarà pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata, oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dall'Amministrazione Comunale.



TITOLO V – Realizzazione di nuove opere a verde

Articolo 21. Procedure e criteri generali

1. I progetti relativi alla realizzazione di nuove aree verdi o al ripristino di aree verdi esistenti nell'ambito di interventi urbanistici ed edilizi sia pubblici che privati, devono essere conformi al presente Regolamento ed al P.R.G.C. vigente. Tale conformità deve essere espressamente dichiarata dal progettista.
2. I progetti concernenti aree verdi e alberate nell'ambito di lavori pubblici affidati a settori interni o esterni all'Amministrazione Comunale devono coinvolgere gli Uffici comunali competenti in sede di verifica del progetto. È inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.
3. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione.
4. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestini di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione, sempre nel pieno rispetto dei criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.
5. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti, interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato del settore (agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde). In tutti i casi, in base alle peculiarità della progettazione ed in base al prevalente interesse ambientale, urbanistico o estetico che si intenda perseguire, i progetti del verde potranno essere redatti da un tecnico abilitato del settore con l'affiancamento di altre figure professionali.
6. Il Dirigente dell'Area competente o suo delegato, con ordinanza o con esplicita condizione apposta negli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
7. Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di superfici a verde a copertura dei locali interrati, affinché possano essere garantiti sia lo scolo delle acque mediante opportuni drenaggi sia la normale vegetazione del verde di superficie; è richiesto uno spessore minimo di terreno vegetale di 40 cm.



Articolo 22. Prescrizioni per gli alberi di nuovo impianto

1. Per gli alberi di nuovo impianto devono essere rispettate le seguenti distanze minime (m):

	Alberi di prima grandezza	Alberi di seconda grandezza	Alberi di terza grandezza e arbusti*
Altezza pianta a maturità	> 16	10-16	< 10
Raggio area minima a terreno nudo (permeabile)	3	2	1,5
Distanze minime da:			
Edifici	6	4	3
Confini di proprietà	3	3	3
Utenze sotterranee (fognature, tubazioni, cavi, ecc.)	4	3	2
Ciglio della carreggiata	3	2	2
Passi carrai	3	3	3
Lampioni	4	3	2
Incroci non controllati	5	3	3
Incroci semaforici	6	4	4
Nota - escluse le siepi, che potranno essere piantumate nei termini prescritti dal Codice Civile.			

Tabella 5 – Distanze minime per alberi di nuovo impianto.

2. Fatto salvo il rispetto della distanza dalla proprietà limitrofa nonché delle diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a metri 6 da fiumi, torrenti e rii. È tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al limite superiore della sponda o della ripa salici e alberi di basso fusto per trattenere con le radici il terreno.
3. Entro l'area di terreno nudo attorno al colletto degli alberi valgono altresì le seguenti prescrizioni:
- è ammessa la posa di pavimentazioni permeabili, ma il terreno nudo alla base della pianta deve essere almeno pari al 50% dell'area minima indicata nella Tabella 5;
 - divieto di riportare materiale che non sia terreno agrario, ad eccezione di pavimentazioni leggere che non superino lo spessore di 30 centimetri.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO



Simulazione distanze alberi 2^a grandezza




Figura 4 - Esempi di fasce di rispetto.

4. Nella realizzazione di nuovi giardini, e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:
 - la scelta degli alberi andrà fatta in base all'elenco riportato nell'Articolo 23 – Scelta delle specie arboree e arbustive: specie consigliate – adatti alla fascia climatica temperata-continentale con caratteristiche funzionali specificate e con dimensioni minime di circonferenza cm 16-18;
 - la qualità e la provenienza vivaistica dei soggetti arborei ed arbustivi di nuovo impianto, in caso di realizzazioni di progetti in ambito pubblico, saranno controllati ed approvati al momento della messa a dimora. Gli alberi di nuovo impianto saranno preferibilmente forniti in pane di terra, poiché più capaci di superare la crisi da trapianto rispetto a quelle fornite a radice nuda. Gli alberi di nuovo impianto dovranno essere di prima qualità, privi di malformazioni sia a livello dell'apparato radicale sia a livello delle ramificazioni. Dovranno essere esenti da fitopatie e possedere una corretta proporzione tra dimensione del fusto e altezza;
 - il periodo ottimale per piantare un albero è la fase di riposo vegetativo, quando le esigenze di umidità dell'albero sono ridotte. Generalmente la stagione più indicata è l'autunno, dopo la caduta delle foglie, in quanto l'umidità del suolo è relativamente alta ed il terreno è ancora caldo. Le radici hanno così la possibilità di svilupparsi e di insediarsi prima delle gelate invernali.
5. La preparazione della buca di scavo destinata ad accogliere i nuovi impianti dovrà rispettare i seguenti criteri:
 - a) profondità della buca pari all'altezza della zolla dell'albero da piantare (il colletto deve rimanere alla medesima quota del terreno) e ampiezza pari al doppio del diametro della zolla;



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

b) preparazione del fondo:

i. per evitare la permanenza dell'acqua all'interno della buca è opportuno rompere gli strati impermeabili profondi e stendere sul fondo della buca uno strato spesso di ghiaia e sabbia con funzione drenante;

ii. il secondo strato di terreno deve essere composto da uno strato di terra di risulta dello scavo mescolata con terriccio in proporzione 80:20 in volume e 10 grammi di un fertilizzante ad azione prolungata;

iii. questo deve essere ricoperto a sua volta da uno strato di sola terra fine, per evitare il contatto diretto delle radici con il fertilizzante;

c) riempimento della buca con distribuzione uniforme del terreno, per evitare sacche d'aria o zone asfittiche (evitare l'eccessiva compressione del terreno);

d) con il terreno in esubero, creazione di una zanella, ossia di una conca di raccolta dell'acqua che faciliti le operazioni di irrigazione;

e) irrigazione fino alla completa imbibizione del terreno;

f) in caso di impianti soggetti a periodico sfalcio dell'erba attorno al colletto, predisposizione di un collare protettivo in PVC di altezza pari a 20 cm collocato alla base del fusto.

6. I nuovi impianti dovranno essere supportati nei primi anni successivi alla messa a dimora da appositi sostegni che ne impediscano il ribaltamento e/o la rottura del fusto, permettendo al tempo stesso un corretto grado di oscillamento della chioma, volto a favorire il rafforzamento del colletto che potrà garantire, negli anni successivi, la migliore stabilità della pianta. In particolare, per ciascuna nuova pianta arborea messa a dimora è obbligatorio l'impiego di tre tutori, preferibilmente in legno durevole (castagno, robinia, larice), disposti a triangolo attorno al fusto della pianta e ad esso connessi ad un'altezza non superiore di 1 m da terra tramite cinghie in tessuto o materiale plastico equipaggiate con una tensione tale da evitare danni da sfregamento ai tessuti vegetali e da permettere l'oscillamento della chioma, pur preservando la pianta dal ribaltamento.




Figura 4 – Esempi di ancoraggio (Piano e progetto di area verde. Manuale di progettazione, A.Toccolini).

7. Qualsiasi nuovo impianto, arbustivo o arboreo, in ambito pubblico dovrà essere collaudato dopo due anni dalla messa a dimora. Nel caso in cui tale impianto, al momento del controllo (da concordarsi tra l'appaltatore e gli Uffici preposti dell'Amministrazione Comunale) risulti morto o con gravi fitopatie in atto o con accrescimenti scarsi o nulli, l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere il rinnovo delle fallanze a totale carico dell'appaltatore.
8. L'impossibilità di rispettare le prescrizioni sopra elencate per i nuovi impianti dovrà essere dettagliatamente motivata.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

9. Per ciò che riguarda la rete stradale non vanno ignorate le norme e le distanze previste dal Nuovo Codice della strada (in particolare gli artt. 16, 17, 18, 29 relativi a fasce di rispetto e piantagioni) e dal relativo regolamento di esecuzione. In particolare l'art. 26 del regolamento stabilisce che "la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati – da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada – non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri" (per le siepi sono previste distanze minime di 1 m, nel caso di siepi di altezza inferiore al metro, e di 3 m, nel caso di siepi di altezza superiore al metro). Nei centri abitati, in qualsiasi caso, le piantagioni lungo le strade dovranno essere realizzate in conformità agli strumenti urbanistici e ai piani del traffico, in modo da non compromettere il campo visivo necessario per la sicurezza della circolazione.

Articolo 23. Scelta delle specie arboree e arbustive: specie consigliate

1. Le specie vegetali devono essere adatte oltre che alle condizioni generali di clima e suolo, anche alle condizioni imposte dall'ambiente urbano ossia dovranno essere il più possibile resistenti all'inquinamento ed ai parassiti in genere, e non presentare caratteristiche indesiderate, quali frutti pesanti, velenosi, maleodoranti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere, forte tendenza a sviluppare radici superficiali.
2. È vietato l'utilizzo delle specie esotiche invasive, di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento, che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione, gestione e contenimento.
3. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi debbono essere privilegiate le specie autoctone (vedi Tabella 6) nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.
4. Si riporta un elenco delle principali specie nella pianura piemontese ed in ambito collinare suddivise nelle tre classi di grandezza:
 - autoctone spontanee (1)
 - autoctone non spontanee come fascia climatica (2)
 - esotiche/ornamentali acclimatate (3)

SPECIE DI PRIMA GRANDEZZA	SPECIE DI SECONDA GRANDEZZA	SPECIE DI TERZA GRANDEZZA
(altezza piante > di 16 metri)	(altezza piante tra 10 e 16 metri)	(altezza piante < 10 metri)
Abies alba (2)	Abies cephalonica (3)	Acer davidii (3)
Abies nordmanniana (3)	Acer campestre (1)	Acer ginnala (3)
Cedrus atlantica (3)	Acer platanoides (1)	Acer japonicum (3)
Cedrus deodara (3)	Acer pseudoplatanus (1)	Acer lobelii (3)
Cedrus libani (3)	Acer saccharinum (3)	Acer monspessulanum (2)
Celtis australis (1)	Acer saccharum (3)	Acer opalus (1)
Cupressus sempervirens (2)	Aesculus hippocastanum (3)	Acer palmatum (3)
Fagus sylvatica (1)	Aesculus x carnea (3)	Acer palmatum 'Atropurpureum' (3)
Fagus sylvatica 'Pendula' (3)	Alnus cordata (2)	Albizia julibrissin (3)
Fagus sylvatica 'Atropurpurea' (3)	Alnus glutinosa (1)	Amelanchier canadensis (3)
Fraxinus excelsior (1)	Alnus incana (2)	Amelanchier laevis (3)
Juglans nigra (3)	Araucaria araucana (3)	Carpinus betulus (1)
Juglans regia (1)	Betula alba (2)	Carpinus betulus 'Pyramidalis' (2)
Metasequoia glyptostroboides (3)	Betula verrucosa (2)	Catalpa bignonioides (3)
Picea abies (2)	Calocedrus decurrens (3)	Catalpa bungei (3)
Picea omorika (3)	Carya ovata (3)	Ceratonia siliqua (2)
Pinus strobus (3)	Chamaecyparis lawsoniana (3)	Cercis siliquastrum (2)
Platanus occidentalis (3)	Cupressocyparis leylandii (3)	Clerodendron trichotomum (3)



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

SPECIE DI PRIMA GRANDEZZA	SPECIE DI SECONDA GRANDEZZA	SPECIE DI TERZA GRANDEZZA
(altezza piante > di 16 metri)	(altezza piante tra 10 e 16 metri)	(altezza piante < 10 metri)
Platanus orientalis (3)	Ginkgo biloba (3)	Cornus kousa (3)
Platanus x acerifolia (3)	Gleditsia triacanthos (3)	Corylus avellana (1)
Populus alba (1)	Liquidambar styraciflua (3)	Crataegus monogyna (1)
Populus nigra (1)	Liriodendron tulipifera (3)	Crataegus oxyacantha (1)
Populus nigra italica (1)	Magnolia grandiflora (3)	Crataegus oxyacantha 'Paul's Scarlet' (3)
Populus tremula (1)	Ostrya carpinifolia (2)	Diospyros kaki (3)
Pseudotsuga (menziesii) (3)	Pinus nigra (2)	Diospyros virginiana (3)
Pterocarya fraxinifolia (3)	Pinus pinea (2)	Eriobotrya japonica (3)
Quercus cerris (1)	Pinus sylvestris (1)	Fraxinus ornus (2)
Quercus petraea (1)	Pinus wallichiana (3)	Hibiscus syriacus (3)
Quercus robur (1)	Prunus avium (1)	Koelreuteria paniculata (3)
Quercus robur 'Pyramidalis' (1)	Quercus palustris (3)	Laburnum anagyroides (1)
Sequoia sempervirens (3)	Salix alba (1)	Lagerstroemia indica (3)
Sequoiadendron giganteum (3)	Salix babilonica (3)	Laurus nobilis (2)
Taxodium distichum (3)	Sophora japonica (3)	Magnolia X soulangeana (2)
Thuja plicata (3)	Thuja occidentalis (3)	Malus communis (1)
Tilia cordata (1)	Thuja orientalis (3)	Malus floribunda (3)
Tilia hybrida 'Argentea' (3)	Ulmus campestris (1)	Morus alba (1)
Tilia platyphyllos (1)	Ulmus carpinifolia (1)	Morus nigra (1)
Tilia tomentosa (3)	Ulmus glabra (2)	Olea europaea (2)
	Zelkova serrata (3)	Parrotia persica (3)
		Pinus pinaster (2)
		Prunus cerasifera 'Pissardii' (3)
		Prunus lusitanica (3)
		Prunus padus (1)
		Prunus serrulata 'Accolade' (3)
		Prunus serrulata 'Kanzan' (3)
		Punica granatum (2)
		Pyrus calleriana (3)
		Pyrus salicifolia (3)
		Quercus ilex (2)
		Quercus pubescens (1)
		Robinia hispida 'Rosea' (3)
		Salix caprea (2)
		Sophora japonica 'Pendula' (3)
		Sorbus aria (1)
		Sorbus aucuparia (2)
		Sorbus aucuparia (2)
		Sorbus domestica (1)
		Tamarix gallica (2)
		Tamarix pentandra (2)
		Tamarix tetrandra (2)
		Taxus baccata (2)

Tabella 6 - Principali specie arboree.

Articolo 24. Realizzazione di aree a verde per parcheggi pubblici o di uso pubblico

1. In caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni nonché le prescrizioni del P.R.G.C. vigente.
2. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia di iniziativa pubblica che privata nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, si deve prevedere una sistemazione con aiuole alberate a medio-alto fusto di una parte dell'area complessiva occupata dal parcheggio in cui la superficie permeabile sia pari almeno al 10% della superficie interessata.



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

3. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta, secondo le buone pratiche progettuali per quanto riguarda l'orientamento e l'esposizione solare; ad ogni albero dovrà essere assicurata una superficie libera protetta a terra, prato o tappezzanti, così come indicato agli articoli precedenti.
4. La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti, in particolar modo nei primi anni dall'impianto.
5. Sono da prediligere impianti con composizione plurispecifica, ossia con impianto di due o più specie arbustive/arboree; la dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di 5,5-6 metri per le specie di prima grandezza, di 4-4,50 metri per quelle di seconda grandezza e di 2-2,50 metri per quelle di terza grandezza.
6. I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del P.R.G.C. vigente non possono in ogni caso interessare superfici alberate; le entrate e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori dell'area verde interessata. Eventuali deroghe dovranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale.
7. Le superfici delle aree di sosta pubbliche o di uso pubblico dovranno essere realizzate prevedendo inoltre:
 - a) la realizzazione degli stalli di sosta per i veicoli in prato armato inerbito o autobloccanti forati o con altre pavimentazioni che permettano la completa traspirazione del suolo e ne garantiscano la permeabilità, comunque conformemente alle tipologie esistenti nell'area e nel pieno rispetto dei parametri di contenimento e riuso ambientale;
 - b) in alternativa o in abbinamento alla piantagione, potranno essere previsti come sistemi di ombreggiamento la copertura delle aree di sosta con pergolati di supporto alla vegetazione rampicante di tipo autoctono o con verde pensile, in particolari nei casi in cui le aree a parcheggio siano ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati.



TITOLO VI – Difesa fitosanitaria

Articolo 25. Salvaguardia fitosanitaria

1. Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale, è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente per la lotta obbligatoria e l'art. 500 del Codice Penale "Diffusione delle malattie delle piante o degli animali", la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente.
2. Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento;
 - e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
4. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa* Denis & Schiffermuller), tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chrysoorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria cunea*), litosia (*Litosia caneola*), vespe e calabroni, betilide (*Scleroderma domesticum*), piralide del bosso (*Cydalima perspectalis*), cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), ecc., e contenerne le infestazioni e le malattie come *Ceratocystis fimbriata* Ell. et Halsted f. sp. *platani* Walter (cancro rosso del platano) la cui lotta obbligatoria viene realizzata in applicazione del D.M. 29 febbraio 2012, *Phytophthora cambivora* e *Phytophthora cinnamoni* (mal dell'inchiostro), ecc., debbono essere rispettate le norme vigenti e le corrette modalità di intervento, adottando le necessarie misure di protezione soprattutto nei confronti dei fitofagi ritenuti potenzialmente pericolosi per l'uomo.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed altri soggetti comunque interessati, di comunicare all'Amministrazione Comunale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono pericolosi o diffusibili alle colture agricole o ai boschi e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengono prescritti dai competenti organi.
6. Verificandosi malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, conduttori a qualunque titolo ed altri soggetti comunque interessati, non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte all'infestazione senza un certificato rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.
7. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del mais, i tutoli del mais ed i materiali residui, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.
8. Per contenere la diffusione della metcalfa pruinosa ed evitarne la propagazione ai fondi adibiti a colture, i proprietari, conduttori e chiunque abbia la responsabilità dei terreni incolti invasi da tale insetto, sono obbligati a mantenere pulita una fascia di rispetto di almeno 10 metri di distanza dai terreni confinanti. Nel caso che la larghezza del terreno sia inferiore a 10 metri, la pulizia è estesa a tutto il fondo. Nel caso



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

in cui l'incolto infestato dalla metcalfa pruinoso sia demaniale, i proprietari o i conduttori dei fondi confinanti potranno provvedere alla pulizia dello stesso, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

9. I proprietari e i conduttori di vigneti hanno l'obbligo di estirpare le piante con sintomi sospetti di flavescenza dorata e di effettuare due trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore. I proprietari dei terreni a gerbido sono tenuti ad estirpare dai propri terreni le piante a vite con sospetti sintomi di flavescenza dorata al fine di non occasionare diffusione di focolai di gravi infezioni alle culture delle viti. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente avvalendosi di propri addetti ed a spese del proprietario del terreno il quale sarà oggetto alla sanzione amministrativa di cui al TITOLO VII – Vigilanza e sanzioni del presente Regolamento.
10. Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio delle attività venatorie, al fine di prevenire la propagazione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli insettivori, prenderli o catturarli con trappole o con altri sistemi per impadronirsene.
11. Nel caso di infestazione di cancro rosso del platano, processionaria del pino, comparsa del mal dell'inchiostro, i soggetti di cui al precedente comma dovranno darne immediata comunicazione al più vicino comando del Corpo Forestale dello Stato o al Sindaco ed effettuare le dovute procedure di legge così come previste dal Servizio fitosanitario regionale.
12. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
13. I trattamenti contro parassiti patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo ad interventi di tipo meccanico e, in osservanza a un principio irrinunciabile di precauzione, altri trattamenti che escludano tassativamente prodotti fitosanitari rientranti nelle categorie 2A e 2B (probabili e possibili cancerogeni), secondo quanto prescritto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
14. I proprietari o conduttori di aree verdi, nel caso in cui si manifestino sintomi di sofferenza o insorgenza di fitopatie sulle piante che si trovano nei terreni di loro competenza, sono tenuti ad effettuare periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità biomeccanica delle piante stesse, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie, all'eventuale messa in sicurezza o abbattimento delle piante (previa comunicazione o autorizzazione, quando necessario), prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi in applicazione delle specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.



Articolo 26. Utilizzo di fertilizzanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari

1. L'Amministrazione Comunale contrasta l'utilizzo delle sostanze nocive anche di origine naturale e delle sostanze saline negli interventi di controllo delle infestanti al di fuori delle pratiche agricole a salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità.
2. L'impiego di fertilizzanti in agricoltura deve essere limitato a quantitativi strettamente indispensabili per il reintegro dei terreni.
3. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti e trattamenti fitosanitari, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità, quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
4. Se il trattamento è effettuato in giardini o parchi urbani privati o pubblici o nell'area urbanizzata del territorio comunale:
 - a) è comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari rientranti nelle categorie 2A e 2B (probabili e possibili cancerogeni), secondo quanto prescritto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
 - b) ogni trattamento effettuato da soggetti pubblici o privati deve essere preventivamente comunicato, almeno 36 ore prima dell'inizio, ai vicini e ai confinanti, anche mediante esposizioni di cartellonistica;
 - c) ove possibile il trattamento deve essere effettuato di notte;
 - d) chi esegue l'intervento deve predisporre tutti gli accorgimenti affinché non sia arrecato danno o disagio alle persone.
5. E' vietato spargere liquami di provenienza suina a meno di 300 metri dalle zone residenziali previste dal Piano Regolatore Generale Comunale, ad eccezione di quelle di Airali e di Madonna della Scala, e a meno di 50 metri dalle abitazioni esterne alle zone residenziali, dalle strade Regionali e Provinciali, da tutti i luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.
6. È vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura della pianta oggetto di trattamento, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.



TITOLO VII – Vigilanza e sanzioni

Articolo 27. Norme sulla vigilanza e le sanzioni

1. Per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si avvarrà del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai propri organi tecnici e amministrativi facenti capo all'Ufficio preposto, comunque denominato all'interno dell'Ente, ed alle Guardie Ecologiche Volontarie per quanto previsto dalla legge.
2. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.
3. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia e la determinazione dei danni per abbattimento e/o danneggiamento (artt. 18, 20 del presente Regolamento), ogni violazione ed inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n.689; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
4. Nell'Allegato n. 1 – Tabella delle sanzioni amministrative è individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione.
5. Inoltre, se del caso, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi è a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.



TITOLO VIII – Disposizioni finali

Articolo 28. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dello Statuto Comunale.
2. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei regolamenti ed ordinanze attualmente in vigore.
3. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili oppure in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.



Allegato n. 1 – Tabella delle sanzioni amministrative

Articoli	Sanzione (in Euro)	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (in Euro)
Articolo 4 – Esclusione e divieti		
A) Divieti comportamentali		
lettera a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o); p); q); r)	da 25,00 a 150,00	50,00
lettera s); t); u)	da 50,00 a 300,00	100,00
B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi		
lettera a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m)	da 25,00 a 150,00	50,00
Articolo 12 – Tutela e salvaguardia degli alberi di pregio	da 200,00 a 500,00	400,00
Articolo 13 – Tutela e salvaguardia delle componenti vegetazionali di pregio	da 200,00 a 500,00	400,00
Articolo 14 – Gestione e manutenzione	da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 17 – Difesa delle piante in aree di cantiere e prescrizione per gli scavi		
Comma 1 lettera a); b)	da 50,00 a 300,00	100,00
Comma 1 lettera c)	da 80,00 a 500,00	160,00
Comma 3	da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 18 – Abbattimenti		
lettera a)	da 80,00 a 500,00	160,00
lettera b)	da 80,00 a 500,00	160,00
lettera c)	da 200,00 a 500,00	400,00
Articolo 20 – Danneggiamenti		
lettera a)	da 50,00 a 300,00	100,00
lettera b)	da 25,00 a 150,00	50,00
lettera c)	da 50,00 a 300,00	100,00
lettera d)	da 80,00 a 500,00	160,00
lettera e)	da 50,00 a 300,00	100,00
lettera f)	da 25,00 a 150,00	50,00
lettera g)	da 25,00 a 150,00	50,00
lettera h)	da 25,00 a 150,00	50,00
lettera i)	da 25,00 a 150,00	50,00



Allegato n. 2 – Metodologie per la stima del valore ornamentale

A) ABBATTIMENTI

Nel caso l'Ufficio preposto debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, l'Amministrazione Comunale si riserverà il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato dai parametri sottostanti:

a Prezzo di vendita al dettaglio ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte" ridotti del 24,30% (utile d'impresa).

b Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$b = a/10$$

c Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

d Indice secondo la localizzazione

10 = centro storico: aree Ar così come individuate dal P.R.G.C. vigente;

6 = centro abitato: così come individuato da Deliberazione di Giunta n. 73 del 11.05.2011, ad esclusione delle aree Ar individuate dal P.R.G.C. vigente;

2 = zone rurali/boschi: aree Ee, Ef, FV così come individuate dal P.R.G.C. vigente.

e Indice secondo le dimensioni:



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

Tabella A: prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f Deprezzamento:

- piante con danni o ferite di modesta identità: 10%
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%

Valore ornamentale:

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - f$$

L'indennizzo complessivo **I** sarà determinato dalla seguente formula:

I = indennizzo (ornamentale) spettante all'Amministrazione Comunale

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dall'Amministrazione Comunale)

V.1. = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dall'Amministrazione Comunale)

$$I = V.o. + S.a. - V.1.$$

Tabella B: esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Prezzo di vendita (Euro)	Indice	Indice estetico sanitario	Indice località	Indice dimension i	Deprezzament o		Valore ornamentale (Euro)
							%	(Euro)	
		a	b	c	d	e	f		V.o.
Xxxx	<i>Tilia hybrida</i>	30,00	3,00	10	10	1	10	30,00	270,00



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

B) INTERVENTI SULLA CHIOMA

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento).

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'Amministrazione Comunale
V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento
V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

C) DANNO BIOLOGICO ALL'APPARATO RADICALE

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio preposto, a seguito di lavori, vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$D.B. = V.o. \times H$$

dove

D.B. = Danno Biologico
V.o. = Valore ornamentale
H = Incidenza percentuale delle radici asportate

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul *Teorema di Carnot*.

I parametri interessati dalla formula sono:

s e **t** = distanze scavo dal colletto della pianta.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che **s** e **t** non devono essere maggiori dei valori espressi all'Art. 17 del Regolamento e riportati nel seguito; intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

- a) > 3 m per le piante di prima e seconda grandezza;
- b) > 1,5 m per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti;



CITTA' DI CHIERI
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

c) > 2 m per gli alberi di prima e seconda grandezza che hanno un diametro del tronco inferiore a 40 cm misurato ad un metro di altezza.

m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio, il settore circolare interessato.

Applicando il *Teorema di Carnot* sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos \beta = \frac{-b^2 + c^2 + a^2}{2ac} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos \beta = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2(s + m/2)(t + m/2)}$$

p = settore angolare danneggiato (gradi)

Tabella C: esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (Euro)
							cos β	(gradi)		
		l	s	t	m	n	u	p	H	D.B.
Xxxx	<i>Tilia hybrid a</i>	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988	102.	28,3333	76,00



Allegato n. 3 – Richiesta di abbattimento alberi e/o vegetazione (modello fac-simile)

Spett.le **COMUNE DI CHIERI**
Servizio Ambiente e Mobilità
Via Palazzo di Città, 10
10023 CHIERI (TO)
protocollo@comune.chieri.to.it

OGGETTO: Richiesta di abbattimento albero/i e/o vegetazione in proprietà privata

Il/La sottoscritto/a

residente a in via n.

CHIEDE

l'autorizzazione all'abbattimento di n. esemplare/i di.....
(indicare possibilmente il nome botanico della/e pianta/e da abbattere o il nome comune che consenta il riconoscimento)

in qualità di proprietario/a dell'esemplare/i sito/i nel terreno in
.....(via e n° civico), FoglioNumero..... Sub,

per i seguenti motivi e/o necessità:
.....
.....
.....

Per stabilire l'appuntamento per il sopralluogo da parte del personale tecnico comunale, il referente è:

il Sig. / la Sig.ra numero tel.

Si allega alla presente:

- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- il pagamento dei diritti di segreteria di atti e procedure in materia "ambiente".

Data Firma.....



Allegato n. 4 – Scheda per la segnalazione degli alberi e/o vegetazione di pregio (modello fac-simile)

Spett.le **COMUNE DI CHIERI**
Servizio Ambiente e Mobilità
Via Palazzo di Città, 10
10023 CHIERI (TO)
protocollo@comune.chieri.to.it

OGGETTO: Segnalazione di interesse per la tutela degli “Alberi e/o vegetazione di Pregio” sulla base del Regolamento Comunale del Verde Urbano Pubblico e Privato della Città di Chieri.

Il/La sottoscritto/arecapito tel.
domiciliato in vian.
in qualità di
(specificare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale di Associazione, altro)

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento Comunale del Verde Urbano Pubblico e Privato della Città di Chieri e più specificatamente di quanto previsto dall'Articolo 11 dello stesso, attraverso cui sono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo e vegetale del territorio, partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei o formazioni vegetali di particolare pregio, da valutare per l'inserimento dell'Elenco degli “Alberi e/o vegetazione di Pregio” della Città di Chieri;

Considerato altresì che l'esemplare o il gruppo di formazione vegetale oggetto della presente segnalazione, situato in apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'Articolo 11 per la definizione degli “Alberi e/o vegetazione di Pregio”, **segnala e sottopone** all'esame del Servizio Ambiente della Città di Chieri la documentazione allegata costituita da:

1. Scheda informativa (***Fac-simile di scheda per la segnalazione degli alberi e/o vegetazione di pregio***)
2. Planimetria
3. Documentazione fotografica (n. foto:)
4. Eventuale altra documentazione a supporto:

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo e vegetale della Città di Chieri, si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data Firma.....